



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 30/12/2024

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei terreni montani per uso pascolivo – annualità 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta**, del mese di **Dicembre** alle ore **13:00**, la Giunta Comunale si è riunita, in modalità telematica da remoto, in persona dei sig.ri Fiori Giammario, Del Signore Pierluigi, Panella Clarice, Martina Gigante e Spagnoli Giuseppe ai sensi del vigente regolamento per la tenuta delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato giusto atto deliberativo C.C. n° 22 del 25/05/2022.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , si è riunita la **Giunta Comunale** nelle Persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FIORI GIAMMARIO	SI
ASSESSORE	DEL SIGNORE PIERLUIGI	SI
ASSESSORE	SPAGNOLI GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	PANELLA CLARICE	SI
ASSESSORE	GIGANTE MARTINA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. SAVARESE FRANCESCO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **FIORI GIAMMARIO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, il cui articolo 1, stabilisce che “in attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”;

VISTO l'articolo 3 della legge richiamata, che elenca i beni collettivi al comma 1 ed il cui comma 5, dispone che “*l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo*” proseguendo, al comma 8, che “*negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia*”;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 1988 che, al comma 1, reca le forme di gestione delle terre civiche di categoria A – terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, come indicato all'articolo 11, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 – riservando le concessioni di utenza “in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli” (cfr comma 3);

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 giugno 2015, n. 14, ha innovato le forme organizzative previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 1988 per l'utilizzazione delle terre civiche, tra l'altro, per la finalità pascoliva disponendo che “[...] sono gestite: [...] c) *attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo o pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli*” (cfr articolo 1, lettera c) aggiungendo, al comma 3, che “*nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali*”;

VISTO il richiamato articolo 3 della legge n. 168 del 2017, nella parte in cui, al comma 1, lettera d), definisce come beni collettivi “*le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati*”;

VISTO il regolamento per l'esercizio degli usi civici di Tornimparte approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 12 ottobre 2023, n. 37;

CONSIDERATO che dall'analisi delle norme regolamentari emerge che:

- sono considerati terreni pascolivi “*le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento*” (cfr. articolo 10, comma,1);
- il diritto di pascolo sui predetti terreni “*può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà*” attraverso fida pascolo o, in alternativa, assegnazione esclusiva in favore dei soggetti privati indicati all'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 25 del 1988, con prelazione in favore di coloro che hanno sede legale nel Comune di Tornimparte (cfr. articolo 10, commi 3 e 4, e articolo 5, comma 1, n. iii);
- in assenza del Piano di gestione e del Piano di utilizzazione e conservazione previsti dagli articoli 13 e 42, comma 8 della legge regionale n. 3 del 2014, “*le assegnazioni di pascolo possono essere disposte, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 9, della L.R. n. 3/2014, in osservanza delle disposizioni del regolamento adottato a norma dell'articolo 5 della medesima legge regionale e, nelle more della sua pubblicazione, del regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 7*” (cfr. articolo 11, comma 5);

- il responsabile dell'ufficio competente *“adotta i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:*
 - a. *assegnazioni di pascolo, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale;*
 - b. *nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, la stessa deve avere sede legale nel Comune di Tornimparte, nonché codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale, e il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci sia nel caso di società di persone che nel caso di società di capitali. Il codice stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;*
 - c. *soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alle lettere a) e b), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;*
 - d. *l'assegnatario di pascolo deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili con le procedure di assegnazioni di pascolo” (cfr. articolo 11, comma 5);*

VISTO l'articolo 42 della legge regionale n. 3 del 2014 che, al comma 9, dispone che, in assenza del Piano di utilizzazione e conservazione dei pascoli naturali, si tenga conto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 7/Reg, recante “Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo” in attuazione degli articoli 5 e 42, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2014;

CONSIDERATO che il comma 3-*bis* del richiamato articolo 16, introdotto dalla legge regionale abruzzese n. 9 del 2020, ha previsto, in capo ai comuni, criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo e che tale disposto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 228 del 2021 della Corte costituzionale la quale ha osservato, tuttavia, che *“ciò non esclude che un'utilizzazione modulare dei terreni pascolivi, su cui insistono diritti di uso civico e di proprietà collettiva, possa essere prevista e regolamentata dagli enti esponenziali, di cui si è sopra detto (in particolare sub punto 4.2.1.), o, in loro mancanza, dai Comuni in regime di amministrazione separata, nei limiti di compatibilità con la vocazione di tali assetti fondiari al godimento collettivo da parte delle comunità originarie” (cfr. par. 8);*

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3, comma 8, della richiamata legge n. 168 del 2017 aggiunge che *“Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia”;*

VISTO lo schema *sub* allegato 1) recante l'avviso per la “assegnazione dei terreni montani per uso civico – annualità 2024” corredato del modello di domanda per la richiesta della relativa assegnazione;

RITERNUTO di dover fissare i canoni concessori per la procedura in oggetto nei seguenti termini:

- € 20,00 per ettaro di pascolo, al netto delle tare, quale canone annuo per assegnazione esclusiva in favore degli allevatori/operatori residenti ovvero aventi sede legale nel Comune di Tornimparte;

- € 30,00 per ettaro di pascolo, al netto delle tare, quale canone annuo per assegnazione esclusiva in favore degli allevatori/operatori non residenti nel Comune di Tornimparte;
- € 18,00 per ettaro di pascolo, al netto delle tare, assegnato quale canone annuo per fida pascolo in favore degli allevatori residenti e non residenti nel Comune di Tornimparte;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex articolo 147-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto che si intende integralmente richiamato

1. di approvare l'avviso *sub* allegato 1) per la "assegnazione dei terreni montani per uso civico – annualità 2025" corredato del modello di domanda per la richiesta della relativa assegnazione;
2. di precisare che il termine per le acquisizioni delle domande di concessione di terreni demaniali a fini pascolivi è fissato al 31/03/2025;
3. di demandare al responsabile del servizio urbanistico e sisma dell'area tecnica del Comune di Tornimparte l'adozione dei provvedimenti di assegnazione, a seguito dell'istruttoria condotta sulla base dei criteri regolamentari vigenti riportati, altresì, all'avviso *sub* allegato 1);
4. di precisare, altresì, che l'elenco dei soggetti istanti verrà comunicato, a seguito di apposita istruttoria degli uffici comunali, al Comando forestale di Tornimparte dell'Arma dei Carabinieri e alla competente ASL per le verifiche di loro competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio *on line* del sito web informatico del Comune di Tornimparte;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI TORNIMPARTE
Provincia di L'Aquila

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei terreni montani per uso pascolivo – annualità 2025 in ordine alla regolarità tecnica .

Tornimparte, lì 27/12/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANASTASIO GIOVANNINO

COMUNE DI TORNIMPARTE
Provincia di L'Aquila

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei terreni montani per uso pascolivo – annualità 2025 in ordine alla regolarità contabile.

Tornimparte, lì 30/12/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. SAVARESE FRANCESCO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to FIORI GIAMMARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SAVARESE FRANCESCO

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. SAVARESE FRANCESCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 30/12/2024.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Dott. SAVARESE FRANCESCO

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 30/12/2024,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott. SAVARESE FRANCESCO